



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 29.08.2022

Info/114/Legge Concorrenza e scelta di mercato gestione rifiuti urbani da utenze non domestiche

**NOVITA' DALLA "LEGGE CONCORRENZA" PER I RIFIUTI URBANI
DA UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AL RECUPERO:
RIDOTTA A DUE ANNI LA VALIDITA' DELLA SCELTA DELL'UTENTE**

Nella "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", la legge 5 agosto 2022, n. 118, che contiene importanti novità in materia ambientale rileva la modifica prodotta all'art. 238 del Testo Unico Ambientale, **in merito alla scelta per le imprese tra gestore pubblico o privato per l'avvio al recupero dei rifiuti ex assimilati agli urbani, riducendo a due anni anziché 5 anni il periodo di validità della scelta** e, inoltre, eliminando la possibilità di rientro anticipato del servizio pubblico a richiesta dell'utente.

In particolare l'articolo 14, comma 1 modifica il comma 10 dell'art. 238 del TUA nel seguente modo:

«10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

Si ricorda infatti che il TUA (come modificato dal Dlgs 116/2020) ha stabilito che le utenze non domestiche, per i rifiuti "ex assimilati" presenti nell'allegato L-quater e prodotti dalle utenze elencate nell'allegato L-quinquies della parte IV del D.lgs 152/2006, che scelgono di uscire dal gestore del servizio pubblico e di ricorrere per il recupero degli stessi al mercato privato e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione del soggetto che effettua l'avvio al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della TARI, in rapporto alla quantità dei rifiuti conferiti.

Mentre il precedente testo della norma prevedeva che la scelta del gestore pubblico o privato doveva essere fatta per un periodo non inferiore ai cinque anni, il nuovo testo, **in vigore dal 27 agosto scorso**, riduce il periodo a due anni.

Inoltre viene soppressa la parte della disposizione dell'art 23, comma 10, ove si fa salva la possibilità per il gestore pubblico di, dietro richiesta dell'utenza domestica, di riprendere l'erogazione del servizio prima della scadenza quinquennale.

Altra novità introdotta dalla Legge Concorrenza riguarda l'integrazione de testo dell'art. 202 del Dlgs 152/06, **disciplinante l'affidamento del servizio rifiuti, aggiungendo i seguenti nuovi commi che prevedono nuovi compiti per ARERA:**

«1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.

1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale».

Altra modifica che accoglie i rilievi dell'Autortità della Concorrenza e del Mercato, riguarda invece la Legge 188/2022: spariscono, dai soggetti coinvolti all'Accordo di programma quadro tra produttori utilizzatori e pubbliche Amministrazioni e Conai (di cui allrt. 224, comma 5, dlgs 152/06), i gestori delle piattaforme di selezione "CSS" :

“ 2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

All'articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS)» sono soppresse.

Ciò per evitare di includere nell'accordo soggetti in competizione tra loro, non risultando opportuno che vi sia una definizione concordata di condizioni economiche e di servizio fra soggetti concorrenti.